

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Andrea Giudici
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 28 luglio 2015 n. 105.15

Gratta e vinci distribuiti nei negozi: non sono lotterie soggette ad autorizzazione?

Signor deputato,

prendendo lo spunto dalle numerose iniziative commerciali in uso da anni presso diversi punti vendita, con la sua interrogazione lei desidera avere alcune rassicurazioni in merito alla liceità di tali operazioni, in particolare sincerarsi che esse non siano in contrasto con le normative che disciplinano questa materia, ovvero la Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS, RS 935.51), l'Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS, RS 935.511); la Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 11.1.3.1), il Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo dell'11 dicembre 1986 (RL 11.1.3.1.1), la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005 (RL 11.1.3.2) e l'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio 1937.

Con la presente rispondiamo qui di seguito alle sue domande.

1. Nella misura in cui alcuni negozi subordinano il biglietto gratta e vinci a un acquisto minimo, il Consiglio di Stato non crede si sia in presenza di una lotteria?

In Svizzera, conformemente all'art. 1 cpv. 1 LLS, le lotterie sono proibite. La proibizione non concerne tuttavia le tombole ovvero quelle lotterie organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi, nella misura in cui i premi non consistono in denaro e che le stesse e il sorteggio dei biglietti nonché la distribuzione dei premi sono in diretta correlazione con il trattenimento stesso, ambito questo che viene lasciato alla legislazione cantonale (cfr. art. 2 LLS). Nel nostro Cantone le tombole sono ammesse solamente se organizzate come intrattenimento ricreativo, a scopo di pubblica utilità o beneficenza e quale mezzo di finanziamento dell'attività sociale (cfr. art. 4 Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo). Inoltre, giusta l'art. 5 in relazione con gli art. 3 e 16 LLS, quale eccezione al divieto generale, i Cantoni possono autorizzare lotterie di utilità pubblica o di beneficenza, a condizione che non servano per assicurare l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico.

Sulla connotazione legale delle lotterie si è più volte determinato anche il Tribunale federale (DTF 99 IV 25; DTF 133 II 68; 132 II 240, per citarne alcune). Secondo costante giurisprudenza una lotteria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LLS è caratterizzata da quattro elementi costitutivi: (1) la posta o la conclusione di un contratto; (2) la promessa di lucro sotto forma di premio; (3) il caso fortuito dal quale dipende la vincita e (4) un piano prestabilito ben definito per quanto attiene alle

vincite. Secondo i combinati disposti degli art. 56 cpv. 2 LLS e 43 cifra 2 OLLS i concorsi di ogni genere ai quali possono partecipare soltanto le persone che hanno fatto un versamento o hanno concluso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante sono parificati alle lotterie ai sensi dell'art. 1 LLS. In quanto tali essi sono proibiti a meno che sia riservata la possibilità di partecipazione a qualsiasi persona con le medesime probabilità di vincita di coloro che hanno versato una posta o concluso un contratto (DTF 125 IV 213; DTF 99 IV 25). Affinché un gioco si configuri in una lotteria ai sensi della LLS è necessario che tutti e quattro i summenzionati elementi siano adempiuti. Se soltanto uno di questi fa difetto, la fattispecie sfugge alla LLS, ciò vale anche per i concorsi ai sensi dell'art. 43 cifra 2 OLLS.

Per poter esprimersi con completa cognizione di causa sarebbe opportuno analizzare ogni caso tenendo conto di tutte le circostanze particolari. Per questo motivo riprendendo l'accento dell'interrogante è stata analizzata l'iniziativa concernente i biglietti gratta e vinci tenutasi durante l'estate scorsa presso un supermercato. L'interrogante parte dall'errato presupposto che la partecipazione al gioco fosse forzatamente subordinata all'acquisto minimo presso il commerciante promotore del concorso. In realtà nelle condizioni di partecipazione pubblicate sia sul biglietto stesso, sia nell'apposito sito nonché negli annunci pubblicitari venivano specificate in maniera chiara e inequivocabile le modalità per partecipare liberamente e illimitatamente. È stato inoltre riscontrato che addirittura in taluni casi il commesso su specifica richiesta consegnasse biglietti supplementari. A fronte di quanto precede tale iniziativa non può quindi essere considerata una lotteria ai sensi della LLS; essa è semmai una semplice iniziativa pubblicitaria tutelata dalla libertà economica di cui all'art. 27 Cost.

2. La distribuzione di tali biglietti è autorizzata dall'autorità competente di un Cantone, rispettivamente il Consiglio di Stato ha esteso la lotteria per il Cantone Ticino?

Visto quanto precede e ritenuto che i biglietti in parola non rientrano nelle fattispecie di cui alla LLS, l'iniziativa ha potuto avere luogo senza alcuna autorizzazione.

3. Tali gratta e vinci hanno uno scopo chiaramente commerciale, nemmeno risulta i negozi versano una tassa al Cantone: il Consiglio di Stato ritiene ciò tutto corretto? Il Cantone vigila sulla correttezza di queste lotterie gratta e vinci?

4. Il Consiglio di Stato ritiene di dover vigilare e, se del caso vietandolo, su questo fenomeno sempre più ricorrente nei negozi?

5. Il Consiglio di Stato non ravvede una disparità di trattamento fra coloro che organizzano lotterie, soggette a rigide regole e a tassa, per scopi di pubblica utilità e la distribuzione libera di biglietti nei negozi?

6. Il Consiglio di Stato ritiene di dover modificare la legge per arginare questo fenomeno?

La promozione commerciale è tutelata dalla libertà economica; in assenza di un'adeguata base legale e di uno specifico interesse preponderante nonché dei requisiti del principio di proporzionalità, questo genere di attività non può essere limitato. Come si è visto i citati biglietti gratta e vinci sfuggono all'applicazione della legislazione in materia di lotterie, il Cantone non può pertanto reprimerne la distribuzione né sanzionarla. La Polizia cantonale, per il tramite del competente Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è sempre attenta affinché le norme in materia di lotterie vengano rispettate. Naturalmente sono sempre benvenute ogni segnalazione in merito ad eventuali irregolarità riscontrate da parte di privati o altri enti.

La LLS è stata adottata l'8 giugno 1923 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1924 da allora ha subito soltanto qualche modifica minore. Secondo il legislatore essa ha quale scopo quello di

"permettere di lottare più efficacemente contro le imprese professionali di lotterie propriamente dette (in opposizione alle lotterie dette di utilità pubblica), in modo da scongiurare i mali d'ordine economico e morale dei quali tali lotterie sono la causa fra la popolazione" (cfr. FF 1918 I 991, Messaggio del 13 agosto 1918 accompagnante il disegno di legge federale sulle lotterie ed imprese analoghe, in particolare pag. 997 e 992). Giacché le operazioni a cui si accenna nella presente interrogazione non presuppongono necessariamente il versamento di una posta o la conclusione di un contratto, i partecipanti non rischiano alcuna perdita economica atta a pregiudicare la loro posizione o ad alimentare qualsivoglia dipendenza dal gioco. Trattandosi di due contesti ben distinti lo scrivente Consiglio di Stato non ravvede alcuna disparità di trattamento per rispetto agli organizzatori di lotterie ai sensi della LLS.

È bene evidenziare che giusta l'art. 106 cpv. 1 Cost. in relazione alla LLS, la Confederazione è competente a legiferare in materia di giochi in denaro (cfr. Die schweizerische Bundesverfassung; St. Galler Kommentar, 3. Auflage, ad art. 106, pag. 1934). Ne discende che al Cantone non è data facoltà di emanare ulteriori prescrizioni all'infuori degli ambiti a lui demandati. Il Consiglio federale ha adottato lo scorso 21 ottobre il messaggio concernente il disegno di legge sui giochi in denaro che, riprendendo in gran parte la LLS e l'attuale Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG, RS 935.52), disciplina l'ammissibilità, l'esercizio e l'impiego del prodotto dei giochi che, fatta una posta, prospettano la possibilità di una vincita in denaro. Per rispetto a quanto oggi vige in materia di lotterie, non sono state presentate delle novità di rilievo.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10.30 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione polizia amministrativa, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch)